

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4737

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016,
sul finanziamento a medio termine al commercio

Seduta dell'11 gennaio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio, pur essendosi dimostrata un valido strumento atto a stimolare l'attività delle imprese commerciali, non ha però adempiuto completamente alle finalità per le quali era stata emanata. Di qui la esigenza, vivamente sentita dalle categorie commerciali, di apportarvi quelle modificazioni e quelle innovazioni che, sulla base delle esperienze acquisite negli anni della sua applicazione, adeguassero la legge in questione alle necessità tecniche di una moderna economia di mercato nel settore commerciale.

Rendendosi interprete di tale esigenza e tenendo conto dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione industria e commercio della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1964, il Governo nella imminenza della scadenza del termine di cui al terzo

comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, ha predisposto l'allegato disegno di legge con il quale, oltre a prorogare al 31 dicembre 1968 il termine anzidetto, si intende adeguare la concessione del credito alle nuove forme giuridiche ed economiche con le quali sarà disciplinato il settore del commercio.

Alla proroga del termine per la concessione del credito agevolato provvede l'articolo 1 dello schema. Con l'articolo 2, il credito agevolato viene esteso agli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali (primo comma) ed elevato, in favore degli stessi enti, a lire 200 milioni (secondo comma).

Con tali disposizioni si vuole favorire la costituzione di raggruppamenti fra imprese commerciali, raggruppamenti che, provvedendo ad acquisti in comune e alla relativa distribuzione, possono influire positivamente sui

costi e, conseguentemente, sui prezzi al minuto.

Le innovazioni principali del disegno di legge sono contenute nell'articolo 3. La prima di queste è la istituzione di un sistema permanente di credito a medio termine al commercio che, attuando una vecchia aspirazione degli operatori economici, opererà accanto a quelli già esistenti per le medie e piccole imprese industriali.

L'altra innovazione, contenuta sempre nell'articolo 3, è la estensione del credito a medio termine senza contributo dello Stato all'acquisto dell'immobile, sede dell'esercizio commerciale, nonché alla formazione di scorte, entro il limite del 30 per cento delle spese annesse al finanziamento.

Con tale estensione, il Governo ritiene che debbono venir meno gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito una completa utilizzazione della legge del 1960, n. 1016. Di particolare rilievo è quella relativa al credito per l'acquisto del locale, giacché la proprietà del locale destinato all'esercizio è elemento determinante perché le imprese commerciali

realizzino quei piani di investimento che la legge stessa intende favorire. Sotto tale profilo il disegno di legge integra anche le norme contenute nella legge sull'avviamento commerciale (che non hanno conseguito integralmente i risultati che si sperava) in quanto offre alle imprese commerciali affittuarie i cui locali siano stati richiesti in restituzione dai proprietari, i mezzi finanziari per superare le difficoltà a ciò conseguenti.

L'articolo 4 del disegno di legge autorizza infine gli Istituti meridionali a utilizzare le disponibilità dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1965, n. 38, e successive integrazioni e alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, per la concessione di finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1967, n. 38.

L'onere derivante dall'applicazione delle norme del disegno di legge, è preventivato nella misura di circa 3 miliardi e 500 milioni e ad esso sarà fatto fronte con la utilizzazione dei residui attivi degli stanziamenti già disposti per l'applicazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive proroghe.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, e 6 maggio 1966, n. 308, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.

ART. 2.

Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali.

Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è elevato a lire 200 milioni.

ART. 3.

Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finan-

ziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonché l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E. I.MER) l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS) di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine, senza il contributo dello Stato, alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, nonché per la formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi. I finanziamenti di cui al comma precedente possono essere estesi all'acquisto dei locali nei quali l'impresa commerciale svolge la sua attività, allorché l'acquisto stesso risulti utile in relazione al programma di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, per cui il finanziamento è richiesto.

ART. 4.

Le disponibilità dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive integrazioni, e alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, possono essere utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e dal Credito industriale sardo (CIS) anche per la concessione di finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1967, n. 38.